



Consorzio METIS
URB&COM Laboratorio Urbanistica e Commercio
Politecnico di Milano


Via Bonardi 9 - 20133 MILANO
Tel. +39 02 2399 9443 - Fax + 39 02 2399 9413
urbecom@polimi.it
<http://webdiap.diap.polimi.it/Lab/UrbeCom/index.html>



COMUNE DI GIUSSANO
Provincia di Monza e della Brianza

CRITERI RELATIVI AL RILASCIO DELLE NUOVE AUTORIZZAZIONI E DI QUELLI RELATIVI AL TRASFERIMENTO DI SEDE DEI PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

In conformità ai criteri definiti nella D.G.R. Lombardia n. 8/6495 del 23 gennaio 2008 in esecuzione della L.R. n. 30 del 21 dicembre 2003, al T.U. delle leggi regionali in materia di commercio e fiere n. 6 del 2 febbraio 2010, del D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59, della Circolare Direttore Generale della DG Commercio Fiere e Mercati del 2 aprile 2010, della Legge 29 luglio 2010 n. 120, della Legge 29 luglio 2010 n. 122



gruppo di lavoro: prof. Luca Tamini, dott. Antonio Casella, pian. Giorgio Limonta, pian. Federico Rivolta

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n° 4 del 5 marzo 2012

INDICE

CRITERI RELATIVI AL RILASCIO DELLE NUOVE AUTORIZZAZIONI E DI QUELLI RELATIVI AL TRASFERIMENTO DI SEDE DEI PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	5
Articolo 1 - Ambito di applicazione.....	5
Articolo 2 - Tipologie di attività.....	6
Articolo 3 - Definizioni.....	6
Articolo 4 - Requisiti generali, conformità urbanistico - edilizia e igienico - sanitaria e accessibilità veicolare e pedonale.....	7
Articolo 5 - Impatto acustico e ambientale.....	7
Articolo 6 - Localizzazione degli esercizi nelle zone del territorio da sottoporre a tutela. Sostenibilità sociale ed ambientale.....	8
Tabella 1 - Punteggi relativi agli elementi di qualità del servizio.....	9
Articolo 7 - Domanda e rilascio dell'autorizzazione	10
Articolo 8 - Comunicazione di inizio dell'attività.....	11
Articolo 9 - Trasferimenti di sede.....	12
Articolo 10 - Modifica della superficie.....	13
Articolo 11 - Sospensione dell'attività.....	14
Articolo 12 - Attività temporanee e stagionali.....	14
Articolo 13 - Attività esercitate all'esterno del locale.....	14
Articolo 14 - Prevenzione del disturbo alla quiete e al riposo delle persone.....	15
Articolo 15 - Sanzioni.....	15
Articolo 16 - Disposizioni transitorie e finali.....	16
ALLEGATO A.: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DEL TERRITORIO DA SOTTOPORRE A TUTELA	17
1. Individuazione delle zone del territorio da sottoporre a tutela in assenza del Piano di Zonizzazione Acustica.....	20
1.1 Premessa metodologica.....	20
1.2 Caratteristiche della popolazione residente ed individuazione degli ambiti sensibili.....	21
1.3 Classi di sensibilità per destinazione d'uso del territorio comunale.....	29
1.4 Considerazioni acustiche e determinazione delle classi di sensibilità degli ambiti territoriali.....	32
Tabella 1 Livelli di pressione sonora riscontrabili nella pratica quotidiana.....	35
Tabella 2 Classi di sensibilità in base alla distanza dalla fonte di rumore.....	36
1.5 Carta di sintesi: individuazione delle zone da sottoporre a tutela.....	38
2. Individuazione delle zone del territorio da sottoporre a tutela in presenza del Piano di Zonizzazione Acustica.....	42
2.1 Individuazione delle classi di sensibilità in riferimento alla classificazione acustica del territorio comunale.....	42
Tabella 3 Corrispondenza tra gli ambiti di riferimento utilizzate in assenza di Piano di Zonizzazione Acustica con le classi individuate dal Piano di Zonizzazione Acustica vigente.....	42

INTRODUZIONE

Un elemento strategico del contributo di Laboratorio Urb&Com nella redazione dei Criteri relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelli relativi al trasferimento di sede di Pubblici Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, Locali di spettacolo e trattenimento con o senza somministrazione di alimenti e bevande, Consumo sul posto negli esercizi artigianali alimentari, consiste nel provare a superare l'approccio tradizionale della programmazione commerciale, sperimentando la possibilità di incorporare i criteri insediativi per le diverse tipologie di pubblici esercizi di somministrazione all'interno sia delle politiche di governo del territorio (Variante generale agli atti costituenti il vigente Piano di Governo del Territorio). Sia nel più ampio e articolato quadro delle politiche attive e localizzative del terziario commerciale e delle attività di servizio in genere, dove le scelte puntuali siano riferite alla consistenza e alle dinamiche in corso nella geografia dell'offerta complessiva (commercio al dettaglio, pubblici esercizi di somministrazione, artigianato di servizio, commercio su area pubblica, direzionale commerciale, esercizi di pubblico spettacolo e trattenimento con o senza somministrazione di alimenti e bevande).

I contenuti e le modalità metodologiche per l'espletamento dell'incarico sono articolati nei seguenti prodotti finali:

- *Redazione di Criteri per il rilascio delle nuove Autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande* (D.G.R. Lombardia VIII/6495 del 23 gennaio 2008), contenenti i criteri localizzativi relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni e al trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo alla *compatibilità dell'impatto territoriale* riguardante fattori quali la mobilità, il traffico, l'inquinamento acustico e ambientale, all'armonica integrazione con le altre funzioni ed alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico (L.R. 6/2010, art. 68, comma 2, lettera b). Tali criteri saranno affiancati da quelli per il rilascio delle autorizzazioni per pubblico spettacolo e trattenimento con o senza somministrazione di alimenti e bevande e per l'insediamento delle attività di consumo sul posto delle attività artigianali alimentari. La redazione dei Criteri per il rilascio delle nuove autorizzazioni si avvale della facoltà concessa ai Comuni dal D.Lgs. 59/2010 (art. 64, comma 3), limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, di adottare provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio.

- *Definizioni normative utili alla redazione delle nuove Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano delle Regole previsto dalla L.R. 12/2005* (individuazione degli ambiti da sottoporre a tutela, definizione di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, di superficie aperta al pubblico, di somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico, di attrezzature di somministrazione, di somministrazione nel domicilio del consumatore, di imprese artigiane e manifatturiere alimentari e di esercizi di pubblico spettacolo e trattenimento con o senza somministrazione di alimenti e bevande), anche in applicazione dell'articolo 10 della DGR VIII/6495 del 23 gennaio 2008.

- *ALLEGATO A "Individuazione delle zone del territorio da sottoporre a tutela"* costituito dai seguenti documenti analitici:

- ✓ *Analisi della situazione del settore degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di attività artigianali e manifatturiere alimentari e di esercizi di pubblico spettacolo e trattenimento con o senza somministrazione di alimenti e bevande nel Comune di Giussano* (dati quantitativi, assetto spaziale, mappatura cartografica).

- ✓ *Approfondimento delle tematiche particolari riguardanti il settore* (Aree opportunità di possibili nuove localizzazioni, criteri urbanistici e dotazione dei parcheggi, politiche degli orari, relativamente ai pubblici esercizi per la somministrazione di cibi e bevande ed alle altre attività di intrattenimento e consumo di alimenti simili).

CRITERI RELATIVI AL RILASCIO DELLE NUOVE AUTORIZZAZIONI E DI QUELLI RELATIVI AL TRASFERIMENTO DI SEDE DEI PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Redatti in conformità ai criteri definiti nella DGR Lombardia n. 8/6495 del 23 gennaio 2008 in esecuzione della L.R. n. 30 del 21 dicembre 2003, al T.U. delle leggi regionali in materia di commercio e fiere L.R. n. 6 del 2 febbraio 2010, del D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59, della Circolare Direttore Generale della DG Commercio Fiere e Mercati del 2 aprile 2010, della Legge 29 luglio 2010 n. 120, della Legge 29 luglio 2010 n. 122.

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. I criteri contenuti nelle seguenti disposizioni regolamentari si applicano per autorizzare le nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta prevalentemente in orario serale come definite dalle NTA dello strumento urbanistico vigente, il trasferimento di sede e la modifica della superficie di quelle già esistenti nel rispetto della normativa comunitaria, delle disposizioni legislative dello Stato e nel quadro delle competenze concorrenti. Per queste attività, i criteri definiscono le procedure di autorizzazione, dettano prescrizioni per lo svolgimento, dispongono sanzioni amministrative per alcune infrazioni.
2. L'apertura, il trasferimento di sede, e la variazione di superficie delle attività per le quali la legge regionale non prevede la programmazione sono soggette alla disciplina prevista dalla normativa vigente ad eccezione:
 - 2.a. di quelle in cui la somministrazione è svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo e locali notturni nei casi in cui l'attività di somministrazione sia prevalente,
 - 2.b. e di quelle svolte in esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività, qualora ricadano all'interno delle zone del territorio da sottoporre a tutela individuate nell'Allegato A di cui all'articolo 6.Per le attività che rientrano nelle fattispecie 2.a. e 2.b. dovrà essere presentata domanda di autorizzazione, di cui all'articolo 7.
3. Le stesse regole previste all'articolo precedente per le attività escluse dalla programmazione valgono anche per quelle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte:
 - all'interno di *medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita o centri commerciali*, senza ingressi indipendenti rispetto a quelli dell'esercizio commerciale o della struttura di vendita nella quale sono inserite;
 - come servizio accessorio all'utente di impianti di carburanti per uso di autotrazione localizzati lungo le strade urbane ed extraurbane principali e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande del comma 3 dovranno osservare gli orari previsti per l'attività principale. La cessazione dell'attività principale comporta la cessazione anche dell'attività di somministrazione.

Articolo 2 - Tipologie di attività

1. È considerata attività di somministrazione al pubblico la vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto, effettuata nei locali dell'esercizio o in un'area o superficie aperta al pubblico e appositamente attrezzata, adiacente e/o di pertinenza al locale, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o nella disponibilità dell'operatore se privata.
2. È assoggettata alle medesime disposizioni previste per gli esercizi di somministrazione al pubblico la vendita di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali adibiti esclusivamente all'attività di somministrazione.
3. È considerata attività di somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico l'attività svolta dalle mense aziendali, dagli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nonché quella svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore.
4. Sono considerate attrezzature di somministrazione i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi piani di appoggio e stoviglie, anche monouso.
5. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

Articolo 3 - Definizioni

1. La superficie totale dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è la somma della "superficie di somministrazione" e della "superficie di servizio".

La superficie di somministrazione è quella:

- destinata all'accesso e alla permanenza del pubblico
- occupata da banchi, retro banchi, casse, scaffalature e vetrine contenenti prodotti esposti al pubblico e comprende le aree:
 - all'interno del locale
 - all'esterno del locale, sia all'aperto sia al chiuso (es. dehors) su area privata (es. cortili o spazi privati dei quali l'esercente ha la disponibilità), adiacenti o comunque di pertinenza del locale
 - all'esterno del locale, sia all'aperto sia al chiuso, su area pubblica in concessione, adiacente o comunque di pertinenza del locale.

2. La "superficie di servizio" è suddivisa in :

- superficie non aperta al pubblico, costituita da: magazzini, depositi, uffici, guardaroba; servizi igienici per il personale, spogliatoi per il personale, cucina, compresa la zona lavaggio stoviglie, locale

dispensa, locale preparazione alimenti, i disimpegni, locali filtranti e separanti in genere, volumi tecnici e scale

- superficie aperta al pubblico costituita dai servizi igienici per i clienti.

3. Sono considerati piccoli trattenimenti musicali senza ballo:

- a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
- b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.

Articolo 4 - Requisiti generali, conformità urbanistico - edilizia e igienico - sanitaria e accessibilità veicolare e pedonale

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere svolta in zone e locali idonei dal punto di vista urbanistico ed edilizio, oltre che igienico sanitario, avuto riguardo alle previsioni delle leggi e norme regionali, degli strumenti urbanistici e del regolamento edilizio comunale.
2. La dotazione di parcheggi pubblici o privati è quella prevista, nei modi e nelle quantità, dallo strumento urbanistico generale vigente.

Articolo 5 - Impatto acustico e ambientale

1. Nei casi previsti dalla normativa sull'inquinamento acustico, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, deve essere presentata la documentazione di "previsione di impatto acustico" redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, al fine di dimostrare il rispetto delle disposizioni in essa contenute. La documentazione, nei casi espressamente previsti da apposita determinazione dirigenziale, verrà inviata ad ARPA Lombardia per il relativo esame.
2. Qualora dalla predetta documentazione ARPA Lombardia ravvisi o valuti che il pubblico esercizio non garantisca il rispetto dei limiti previsti dalla normativa sull'inquinamento acustico prescrive l'adozione delle misure ritenute necessarie per assicurare il rispetto di tali limiti.
3. A seguito dei rilievi formulati da ARPA Lombardia l'interessato dovrà adeguare il locale entro i termini indicati dal Comune.
4. Se, con rilevazione fonometrica, si accertano fenomeni di inquinamento acustico, il titolare dovrà presentare al Comune un piano di risanamento che sarà trasmesso ad ARPA Lombardia per l'approvazione. Una volta approvato, il piano dovrà essere realizzato nei tempi stabiliti dal Comune.
5. Nelle more della realizzazione del piano di risanamento acustico il Comune, se necessario, valuterà l'imposizione delle limitazioni del caso, comprese quelle orarie.

6. Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande che danno origine ad inquinamento acustico ed il cui titolare non abbia messo in atto le cautele e le prescrizioni dettate da ARPA Lombardia si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa statale e regionale.

Articolo 6 - Localizzazione degli esercizi nelle zone del territorio da sottoporre a tutela. Sostenibilità sociale ed ambientale

1. Al fine di garantire la sostenibilità sociale, ambientale e di viabilità delle attività di somministrazione a forte impatto attrattivo e assicurare l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la sicurezza stradale, la tutela della salute e della quiete dei residenti, come previsto dalle norme regionali e statali, il rilascio delle autorizzazioni, per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande svolta prevalentemente in orario serale, all'interno delle zone del territorio da sottoporre a tutela: "Ambiti sensibili", "Ambiti ad alto impatto" e "Ambiti a medio impatto" come individuati all'Allegato "A", è subordinato al raggiungimento del livello minimo di qualità del servizio di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Ad ogni elemento di qualità del servizio, come specificato nella tabella 1 sotto riportata, è attribuito un determinato punteggio. La somma dei punteggi massimi assegnati ai predetti elementi di qualità è pari a 100. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 dovrà essere raggiunto un punteggio minimo non inferiore a 70.
3. Per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con attività prevalentemente serale ed esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività, localizzati all'interno degli "Ambiti sensibili" delle zone del territorio da sottoporre a tutela di cui all'Allegato "A", il punteggio minimo previsto, calcolato così come disciplinato al comma 2 di questo articolo (70 punti), dovrà comprendere almeno 15 punti dati dalle misure di mitigazione di cui al punto 6 della tabella 1.
4. Per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, localizzati all'interno degli "Ambiti ad alto impatto" e negli "Ambiti a medio impatto" delle zone del territorio da sottoporre a tutela come individuati all'Allegato "A", il punteggio minimo previsto, calcolato così come disciplinato al comma 2 di questo articolo (70 punti), dovrà essere raggiunto comprendendo:
 - almeno 10 punti dati dalle misure di mitigazione di cui al punto 6 della tabella 1 quali il "servizio di cortesia e controllo del flusso dei clienti durante l'esercizio dell'attività" per gli Ambiti ad Alto Impatto;
 - almeno 5 punti dati dalle misure di mitigazione di cui al punto 6 della tabella 1 quali il "sensori per il rilievo del disturbo" per gli Ambiti ad Medio Impatto.
5. Gli elementi prescritti in questo articolo quali elementi di qualità del servizio sono considerati dal Comune tra i requisiti che se vengono meno consentono al Comune l'applicazione del procedimento di sospensione

e revoca dell'attività previsto dalla normativa regionale nei casi in cui venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza.

Tabella 1 - Punteggi relativi agli elementi di qualità del servizio

	Elementi di qualità del servizio	Punteggio
	Parcheggi	MAX 20
1	Individuazione di parcheggi pertinenziali in proprietà o ad uso esclusivo, pari almeno al 100% della superficie di somministrazione (25 mq = 1 posto auto) adiacenti il locale o a una distanza* < di 100 metri da 101 a 200 metri da 201 a 500 metri	20 10 5
	Sostenibilità energetica e ambientale	MAX 65
2	Insonorizzazione dei locali, certificata da tecnico abilitato	20
3	Climatizzazione del locale che permetta di operare a finestre chiuse anche nella bella stagione	5
4	Utilizzo di sistemi per il risparmio idrico (es: rubinetti provvisti di sensori, recupero acqua di riciclo degli impianti frigoriferi...)	5
5	Utilizzo di apparecchiature e strumenti per il risparmio energetico (es: impianti per lo spegnimento automatico delle luci) o utilizzo di energie rinnovabili	5
6	Misure di mitigazione per il rispetto della quiete quali **: <ul style="list-style-type: none"> - servizio di cortesia e controllo del flusso dei clienti durante l'esercizio dell'attività (servizio di vigilanza e security) - sensori per il rilievo del disturbo - chiusure entro le ore 23:00 nei giorni feriali - altri strumenti e o interventi di mitigazione (proposti dall'operatore) 	MAX 25 10 5 5 5
7	Serrande avvolgibili comandate da motore elettrico dotato di silenziatore	5
	Servizi a valore aggiunto	MAX 15
8	Locali e aree riservate per fumatori	10
9	Servizi aggiuntivi di pulizia degli spazi urbani	5
10	Ristrutturazione dell'arredo urbano (interventi inerenti l'illuminazione degli spazi urbani, del verde pubblico, qualificazione estetica di facciate, vetrine, insegne, <i>dehors</i>)	5
11	Riqualificazione di aree pubbliche per la sosta e il parcheggio di mezzi privati o per il Trasporto Pubblico Locale	5
12	Abbattimento di barriere architettoniche nello spazio pubblico di prossimità	5
13	Numero dei posti a sedere in ragione di un posto ogni 1,5 mq di superficie di somministrazione	5
14	Iniziative ad alto contenuto di innovazione di concept o di formato	5

* la misurazione delle distanze di cui al criterio n. 1 si effettua in metri lineari, tra i numeri civici assegnati agli immobili interessati, seguendo il percorso pedonale più breve; l'eventuale

attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale.

- ** la misurazione degli strumenti di mitigazione è da intendere:
- al servizio di cortesia e controllo dei flussi è attribuito un punteggio pari a 10
 - ai rilevatori di rumori un punteggio pari a 5
 - ad ogni altro elemento di mitigazione un punteggio pari a 5
 - la sommatoria di tutti i punteggi non può, comunque, essere superiore a 25.

5. Il possesso del livello minimo degli elementi di qualità calcolato secondo le modalità indicate al comma 2 dovrà sussistere dal momento dell'avvio dell'attività e permanere, anche in caso di subingresso, fino alla cessazione della stessa ad eccezione dei parametri che non dipendono dalle scelte dell'imprenditore quali ad esempio la distanza dalle altre attività di somministrazione di alimenti e bevande o dagli immobili destinati a residenza. Ogni modifica degli elementi di qualità e di impatto dovrà essere comunicata all'ufficio del Comune competente al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

Articolo 7 - Domanda e rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione per l'apertura di sede dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è presentata in conformità alle disposizioni dettate dalla Regione.
2. Nel caso la domanda di cui al comma 1 riguardi esercizi rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 e localizzati o da localizzare nelle zone indicate all'articolo 6, il richiedente deve dichiarare, nelle forme dell'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione) o dell'autodichiarazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) il possesso degli elementi di qualità fra quelli indicati nella Tabella 1.
3. Ai fini dell'accoglimento della domanda di rilascio di nuova autorizzazione, il richiedente deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla vigente normativa e dei requisiti oggettivi inerenti i locali sede dell'attività riguardanti:
 - l'agibilità dei locali
 - la sorvegliabilità
 - la materia igienico-sanitaria
 - la prevenzione incendi, nei casi previsti dalla normativa
 - la sicurezza dei luoghi di lavoro.
4. Alla domanda deve essere allegata:
 - una planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, sottoscritta da tecnico abilitato, con indicazione delle superfici di somministrazione e di servizio, dalla quale devono essere anche deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio;

- relativamente ai locali individuati all'articolo 6, una dichiarazione che indichi con precisione le distanze dei punti 1 della tabella 1 dell'articolo 6, nel caso sia stato dichiarato nella domanda di possedere tali elementi di qualità, con una cartografia dell'area, sottoscritta da tecnico abilitato, nella quale siano segnate tali distanze;
 - una dichiarazione in cui sia precisato il rapporto tra la superficie di plateatico (superficie di somministrazione esterna, su area pubblica e/o su area privata) e la superficie di somministrazione, con una planimetria in scala non inferiore a 1:100, sottoscritta da tecnico abilitato, nella quale queste superfici siano riportate ed evidenziate;
 - certificazione o autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione) della disponibilità dei parcheggi ove previsti;
 - documentazione di previsione di impatto acustico prevista dalla normativa vigente.
5. Il rilascio dell'autorizzazione, così come le eventuali richieste di integrazione, i tempi di adempimento e quelli per l'attivazione dell'esercizio, sono disciplinati dalla normativa vigente;
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il Comune accerta:
- la conformità dei locali ai requisiti di sorvegliabilità o si riserva di accertarla successivamente quando ciò non sia possibile in via preventiva;
 - per quanto riguarda gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che rientrano nelle zone indicate all'articolo 6, la sussistenza degli elementi di qualità, fra quelli citati al punto 1 della tabella 1 dell'articolo 6, dichiarati dal richiedente nella domanda e rappresentati nella planimetria e nell'altra documentazione allegata.

Articolo 8 - Comunicazione di inizio dell'attività

1. Alla dichiarazione/segnalazione dell'inizio dell'attività, il titolare dell'autorizzazione deve allegare la documentazione prevista dalle norme regionali, non allegata alla domanda.
2. L'interessato, inoltre, dovrà comunicare:
 - a) la denominazione dell'attività e, se svolge più attività, dovrà segnalare le diverse denominazioni assunte e la superficie di somministrazione destinata a ciascuna di esse;
 - b) quanto è scritto sul cartello che riporta l'indicazione dell'orario di apertura e chiusura al pubblico adottato nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal Comune;
 - c) la dichiarazione/segnalazione (ai fini della sicurezza alimentare e dell'igiene dei prodotti alimentari) dell'inizio dell'attività produttiva prevista dalla normativa regionale.
3. Gli interessati allo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta prevalentemente in orario serale ubicate negli ambiti indicati all'articolo 6 dovranno, altresì, comunicare al Comune la seguente documentazione idonea a comprovare il possesso degli elementi di qualità qualora dichiarati nella domanda:

- a) una planimetria nella quale sia evidenziata la distanza dei parcheggi pertinenziali dai locali nei quali svolgere l'attività di somministrazione, la superficie dei parcheggi pertinenziali, il rapporto tra superficie di somministrazione e superficie dei parcheggi pertinenziali, i posti a sedere realizzati all'interno del locale, la capienza massima di persone all'interno dei locali;
 - b) estratto del registro immobiliare da cui risulti la proprietà dell'area o dell'immobile destinati a parcheggio di pertinenza dell'attività oppure contratto di locazione dell'area o dell'immobile destinati a parcheggio da cui ne risulti la disponibilità esclusiva;
 - c) certificazione sottoscritta da tecnico abilitato comprovante l'insonorizzazione del locale;
 - d) dichiarazione di conformità dell'impianto di climatizzazione realizzato, rilasciata dall'impresa installatrice;
 - e) dichiarazione di aver predisposto il servizio di vigilanza e controllo del flusso dei clienti durante l'esercizio dell'attività;
 - f) copia della richiesta di occupazione di suolo pubblico presentata all'Ufficio competente del Comune;
 - g) relazione a firma di tecnico abilitato che il locale riservato ai fumatori rispetta le caratteristiche tecniche previste dalla vigente normativa;
 - h) copia del contratto di locazione del P.O.S.
4. Gli interessati allo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande non rientranti nella definizione di attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte prevalentemente in orario serale individuata dalle NTA dello strumento urbanistico vigente, ubicati negli ambiti indicati all'articolo 6, dovranno allegare alla dichiarazione/segnalazione dell'inizio dell'attività, una autodichiarazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) che la loro attività non si può protrarre oltre il limite orario previsto dalle NTA dello strumento urbanistico vigente per la definizione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte prevalentemente in orario serale.
5. Il Comune verificherà la veridicità di quanto attestato con la documentazione sopra indicata. Nel caso dall'accertamento emerga il mancato raggiungimento del livello minimo degli elementi di qualità previsto dall'articolo 6 del presente regolamento, l'autorizzazione è revocata, fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla legge per i casi di falsità in atti.
6. Se la comunicazione di inizio dell'attività non è regolare o completa, il Comune ne dà tempestivo avviso al richiedente, indicando con precisione le cause.
7. La dichiarazione/segnalazione dell'inizio dell'attività deve essere regolarizzata o completata entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso; in caso contrario, l'autorizzazione è revocata.

Articolo 9 - Trasferimenti di sede

1. Il trasferimento di sede è soggetto a dichiarazione/segnalazione dell'inizio dell'attività da presentare al Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive o, in mancanza, all'Ufficio competente del Comune.

2. Con la dichiarazione/segnalazione dell'inizio dell'attività l'interessato deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla vigente normativa, dei requisiti oggettivi inerenti i locali sede dell'attività indicati all'articolo 7, comma 3 e della dotazione di parcheggi prevista all'articolo 4, comma 2.
3. L'attività oggetto della dichiarazione/segnalazione può essere iniziata nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente.
4. In caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nei termini previsti dalla vigente normativa il Comune adotta motivati provvedimenti di divieto di inizio dell'attività e/o di divieto di prosecuzione.
5. Il trasferimento di sede delle attività indicate all'articolo 1, comma 2 per le quali la legge regionale non prevede la programmazione (c.d. fuori piano) può essere effettuato nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
6. Il trasferimento di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli Ambiti indicati nell'allegato A di cui all'articolo 6 è soggetto all'autorizzazione disciplinata all'articolo 7.

Articolo 10 - Modifica della superficie

1. L'ampliamento della superficie degli esercizi di somministrazione è subordinato agli adempimenti previsti dalla normativa regionale, a quelli relativi alle destinazioni d'uso e alla sorvegliabilità dei locali.
2. L'utilizzo delle superfici esterne al locale (private, nella disponibilità dell'esercente, pubbliche, ottenute in concessione...) deve essere comunicato al Comune. In ogni caso l'utilizzo di tali superfici non rileva ai fini del calcolo della quantità dei servizi igienici e degli spazi da destinare a parcheggio di pertinenza dell'attività.
3. Se alla modifica della superficie di somministrazione consegue la variazione della denominazione dell'attività, la nuova denominazione deve essere comunicata al Comune.
4. La comunicazione non è richiesta:
 - se l'esercente riutilizza lo stesso spazio esterno su suolo pubblico già avuto in concessione e precedentemente comunicato al Comune;
 - se l'esercente riutilizza lo stesso spazio esterno privato già precedentemente comunicato;
 - se la superficie di somministrazione in un esercizio già esistente, calcolata secondo i criteri all'articolo 3 di questo regolamento risulti maggiore di quella già autorizzata.
5. La diminuzione della superficie dell'esercizio deve essere comunicata al Comune e la stessa è immediatamente efficace.
6. L'esercente deve comunicare al Comune anche la modifica della superficie di somministrazione che si ottiene ripartendo diversamente gli spazi tra la superficie di somministrazione e quella di servizio, ferma restando la superficie massima di somministrazione autorizzata.

- 7 Alla comunicazione di modifica della superficie deve essere allegata una planimetria aggiornata in scala 1:100 che rappresenti lo stato dei luoghi.

Articolo 11 - Sospensione dell'attività

1. La sospensione dell'attività deve essere comunicata al Comune se superiore a 30 giorni consecutivi.
2. La sospensione non può durare più di 12 mesi, salva proroga nei casi di provata necessità determinati dalla normativa regionale.
3. In caso di sospensione, per il venir meno della disponibilità dei locali, potrà essere inoltrata, per i locali nei quali era svolta l'attività sospesa, richiesta di nuova autorizzazione da parte di altro soggetto.

Articolo 12 - Attività temporanee e stagionali

1. È temporanea l'attività di somministrazione di durata inferiore a 30 giorni, che si svolge in occasione di riunioni straordinarie di persone. Il predetto limite temporale non si applica per le manifestazioni temporanee organizzate dal Comune.
2. L'avvio dell'attività di somministrazione temporanea è subordinato alla presentazione al Comune della dichiarazione/segnalazione dell'inizio dell'attività e può avvenire contemporaneamente alla medesima. Qualora il richiedente non sia anche l'organizzatore della manifestazione, alla dichiarazione/segnalazione deve essere allegata la "lettera di incarico" rilasciata dall'organizzatore.
3. Nella dichiarazione/segnalazione l'interessato attesta:
 - di possedere i requisiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - la durata della manifestazione;
 - la sussistenza delle condizioni di sicurezza;
 - di rispettare la normativa sull'inquinamento acustico.
4. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande *temporanea* non può avere una durata superiore a quella della manifestazione a cui si riferisce e può essere svolta solamente nei locali o nei luoghi dove si svolge la medesima.
5. È stagionale l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta per non meno di due mesi e non più di sei mesi complessivi per ciascun anno civile, anche in più periodi.
6. L'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande stagionali segue le procedure previste per quelle non stagionali, ad esclusione della richiesta della disponibilità di parcheggi.

Articolo 13 - Attività esercitate all'esterno del locale

1. Le attività di somministrazione esercitate all'esterno del locale, all'aperto o al chiuso (*dehors*), su area privata, nella disponibilità dell'esercente o pubblica o in concessione, devono terminare entro le ore 24,00 ed essere compatibili con l'ambiente e le caratteristiche della zona.

2. Su domanda dell'interessato, l'orario potrà essere prolungato se il Comune concede il nulla osta previsto dalla *normativa sull'inquinamento acustico*. L'interessato deve allegare alla domanda una documentazione di impatto acustico, firmata da un *tecnico abilitato*, nella quale devono, tra l'altro, essere descritte tutte le iniziative messe in atto per prevenire o, eventualmente, eliminare le fonti di rumore.
3. Il Comune può consentire il prolungamento dell'orario delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate all'esterno del locale, in determinati periodi o per specifiche zone del territorio.

Articolo 14 - Prevenzione del disturbo alla quiete e al riposo delle persone

1. I titolari delle attività di somministrazione devono adottare tutte le misure necessarie per evitare ogni inquinamento acustico agli ambienti abitativi, in modo da garantire che l'attività, sia all'interno sia all'esterno del locale, si svolga in modo da garantire la quiete pubblica e nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi in materia.
2. A questo fine, i titolari degli esercizi già insediati nelle zone del territorio da sottoporre a tutela, con attività prevalentemente serale e con attività di intrattenimento o svago che ne caratterizzano l'esercizio devono dotarsi della misure di mitigazione previste dal punto 6 della tabella 1 "Punteggi relativi agli elementi di qualità" accumulando un punteggio di almeno 5 punti. Un punteggio di almeno 5 punti deve essere accumulato anche dai titolari degli esercizi, nelle zone sottoposte a tutela, con attività prevalentemente serale che usino spazi di somministrazione all'esterno, su suolo pubblico o privato.
3. Gli esercenti devono anche promuovere iniziative di educazione e sensibilizzazione dei frequentatori dei locali al rispetto della quiete pubblica.

Articolo 15 - Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento che riproducono le fattispecie disciplinate dalla legge regionale in materia di commercio al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande sono punite con le sanzioni previste dalla legge medesima.
2. La violazione di quanto dichiarato nell'autodichiarazione di cui all'articolo 8, comma 4 di questi Criteri, costituisce fattispecie per l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa sull'inquinamento acustico e fa scattare l'avvio del procedimento da parte del Comune per la revoca dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande avviata con dichiarazione/segnalazione dell'inizio dell'attività, a causa del venire meno di una delle condizioni essenziali per le quali il Comune stesso ha consentito lo svolgimento dell'attività.
3. L'esercente che omette di predisporre il servizio di controllo dei flussi dei clienti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 75 a € 450.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite in questo regolamento si applicano le disposizioni generali della legge statale e regionale in materia di sanzioni amministrative.

Articolo 16 - Disposizioni transitorie e finali

1. Questo provvedimento entrerà in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 10 delle Disposizioni sulla Legge in Generale.
2. L'individuazione delle zone del territorio sottoposte a tutela si fonda su un lavoro di analisi territoriale già realizzato (Allegato A).
3. I titolari degli esercizi indicati all'articolo 14, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono predisporre i servizi di mitigazione e promuovere le iniziative di educazione e sensibilizzazione al rispetto della quiete pubblica entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore di questo regolamento.
4. Le disposizioni sulle attività esercitate all'esterno del locale si applicano anche agli esercizi esistenti all'entrata in vigore di questo regolamento. È fatto salvo il diverso orario indicato nelle concessioni di suolo pubblico già rilasciate, fino alla loro scadenza.
5. Le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano alle attività già esistenti alla data di entrata in vigore di questo provvedimento, ai subingressi nelle medesime zone, ad eccezione di quelle indicate dal comma 3 del presente articolo
6. L'elenco degli Ambiti compresi nell'allegato A al presente regolamento sarà aggiornato con cadenza biennale, mediante provvedimento dirigenziale, sentita la Commissione competente in materia di somministrazione di alimenti e bevande.
7. Annualmente l'Assessore comunale competente presenterà una relazione sullo stato applicativo del presente regolamento e gli opportuni interventi per uniformare gradatamente tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande alle norme previste. La relazione illustrerà gli eventuali interventi di coordinamento testuale sul glossario, sul testo dell'articolato che richiami il glossario e sulle le note a piè pagina, resi necessari per innovazioni normative.

ALLEGATO A.: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DEL TERRITORIO DA SOTTOPORRE A TUTELA

Il presente studio sulla distribuzione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (d'ora in avanti denominati anche pubblici esercizi), finalizzato alla redazione dei Criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività per la somministrazione di alimenti e bevande, coerente con le vigenti normative regionali e con il recepimento nazionale della Direttiva europea sui servizi (D.lgs 59 del 26 marzo 2010), discende e si allinea allo studio delle dinamiche commerciali a supporto della redazione della variante generale al PGT.

In questa logica alcuni elementi e strati informativi utilizzati per il presente documento si rifanno allo studio elaborato per il PGT, per il quale è stato effettuato un censimento completo delle attività presenti ai piani terra degli edifici, così da ottenere il quadro completo delle tipologie e delle caratteristiche insediative.

Il quadro normativo regionale e nazionale, come descritto in precedenza, prevede anche per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande una sostanziale liberalizzazione, a meno di individuare specifici zone per le quali l'apertura dell'attività rimane subordinata alla verifica di requisiti determinati dai presenti Criteri comunali. Il presente Allegato rappresenta il supporto conoscitivo all'individuazione e alla valutazione delle zone potenzialmente sensibili alla localizzazione di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in particolare per quelli con apertura prolungata in orari serali.

Gli esercizi con attività prevalente di somministrazione di alimenti e bevande presenti nel comune di Giussano sono 73 di cui 6 inserite nel contesto del Centro Commerciale "Gran Giussano" e uno interno al superstore (GSV) Esselunga.

In totale le autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande rilasciate dall'Ufficio Commercio del Comune sono 79.

Altre attività che sarebbe opportuno considerare e che nella presenta indagine conoscitiva si riporta solo a fini conoscitivi sono: le attività artigianali con vendita diretta di beni, alimentari, al consumatore finale possono svolgere attività di somministrazione (16), le attività di intrattenimento e svago (2) e i centri scommesse (1). Queste attività, come i pubblici esercizi, possono prevedere un'apertura prolungata in orario notturno, potendo dunque generare impatti sulla quiete e la sicurezza degli ambiti a maggior sensibilità del territorio comunale (ambiti residenziali, religiosi, etc...).

In particolare per il territorio di Giussano si sono individuate 12 attività con apertura prolungata in orario serale:

- 9 Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (6 pub e 3 ristoranti);
- 2 Attività di intrattenimento e svago (Discoteche);
- 1 centro scommesse.

Fig. 1 Geografia delle attività





Fig. 2 Geografia delle attività con apertura prolungata in orario serale



1. Individuazione delle zone del territorio da sottoporre a tutela in assenza del Piano di Zonizzazione Acustica


1.1 Premessa metodologica

I presenti Criteri introducono il concetto di requisiti qualitativi che le nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande con apertura prolungata o prevalentemente serale, dovranno garantire per insediarsi in prossimità o all'interno di contesti individuati come "sensibili".

In mancanza di una classificazione acustica del territorio comunale¹, l'individuazione della diversa sensibilità delle zone da sottoporre a tutela avviene incrociando informazioni riguardanti la distribuzione e le caratteristiche della popolazione residente e le caratteristiche urbanistiche del territorio attraverso una classificazione degli ambiti omogenei del PGT secondo le classi di sensibilità individuate dal DPCM del 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". Da queste due prime analisi si individuano aree a maggior sensibilità alle quali vengono addizionati delle fasce di rispetto individuate attraverso alcune considerazioni sulla propagazione del rumore in ambiente esterno.

La carta così individuata classifica il territorio comunale per cinque classi di sensibilità da ambiti sensibili ad aree opportunità, dove si individuano valori minori di potenziali impatti generabili dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Fig. 3 Schema metodologico per l'individuazione delle classi di sensibilità



¹ La classificazione acustica del territorio comunale prevede la suddivisione del territorio in zone acustiche omogenee come individuate dalla tabella A allegata al DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

1.2 Caratteristiche della popolazione residente ed individuazione degli ambiti sensibili

METODOLOGIA PER LA MAPPATURA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Lo studio sulla distribuzione della popolazione prende avvio dall'analisi dei residenti, estratta dal database comunale dell'ufficio anagrafe al 30 giugno 2010. I dati messi a disposizione dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Giussano riguardanti la totalità della popolazione presente (comprendente 24.479 record), riportano in totale anonimato, le seguenti informazioni:

- situazione anagrafica;
- codice della persona;
- sesso;
- anno di nascita;
- grado di istruzione;
- codice cittadinanza;
- codice ISTAT della professione;
- residenza (codice via, numero civico, barrato o corte);
- famiglia (codice).

I record presenti nel database sono stati mappati attraverso una procedura automatica effettuata in ambiente GIS, che ha permesso di localizzare ogni residente del comune sfruttando la coerenza informativa del tematismo cartografico dei civici territorializzati (elemento fondamentale nell'architettura dei SIT comunali) con l'estrazione del database dell'anagrafe comunale. La metodologia utilizzata ha il vantaggio di restituire in maniera relativamente rapida, la localizzazione puntuale di una grossa mole di dati (record) presenti in un database. Lo svantaggio di questa applicazione è la minore precisione cartografica che si ottiene, in quanto si genera la sovrapposizione di più punti in corrispondenza del medesimo numero civico.

Il software utilizzato per le operazioni di mappatura, ArcGIS 9.3 della ESRI, consente di utilizzare diverse tipologie di mappatura automatica (*Address Locator*) permettendo di localizzare i record anche nel caso non sussista una corrispondenza univoca tra tematismo cartografico e database. Per la localizzazione delle attività commerciali nel Comune di Giussano si è fatto ricorso a due differenti criteri di mappatura automatica (*Single Field e US One Address*), effettuando due differenti operazioni di mappatura con qualità di precisione differenti.

Il modello *Single Field*, utilizzato come criterio privilegiato, è ideato in modo tale che il software effettui la ricerca della corrispondenza attraverso un codice numerico univoco, realizzato attraverso l'unione del codice di identificazione della via, del civico e del barrato (ad esempio nel caso di un residente localizzato in "via Verdi 96 barrato 2" il codice corrispondente sarà "3235 96 2"). Con questo metodo si è mappato il 99% dei residenti ovvero 24.232 residenti.

Il modello US One Address², utilizzato come secondo criterio di mappatura, effettua la ricerca dell'indirizzo partendo dalla toponomastica completa senza il barrato (via Verdi 96) e nel caso di non corrispondenza ricerca il civico disponibile più vicino. Con questo metodo di sono mappati lo 0,95% dei residenti ovvero 232 record.

Per 15 record non è stato possibile riscontrare alcuna corrispondenza (0,05% sul totale dei residenti).

Il risultato per essere analizzato e rappresentato è stato riportato agli ambiti omogenei del PGT vigente, parzialmente rivisto nella suddivisione degli ambiti al fine di affinare in alcuni contesti l'unità minima di analisi. Dal dato sulla popolazione si è estrapolata la distribuzione per fasce d'età e la distribuzione e l'articolazione delle famiglie residenti, così da individuare i seguenti indicatori di sensibilità al potenziale insediamento di attività per la somministrazione di alimenti e bevande con apertura prevalentemente serale:

- maggiore presenza di residenti;
- presenza di popolazione con età maggiore di 65 anni;
- presenza di famiglie con un numero di componenti superiore a 3;


Le età dei residenti sono state suddivise (utilizzando come criterio le possibilità, le capacità e le motivazioni dello spostamento, la domanda delle differenti tipologie di attività e servizi, la rete e il livello di relazioni che possono instaurare) in cinque fasce omogenee:

- fino a 14 anni;
- dai 15 ai 25 anni;
- dai 26 ai 45 anni;
- dai 46 ai 65 anni;
- oltre i 65 anni.

Per quanto riguarda le informazioni concernenti le famiglie si è deciso di considerare come nucleo familiare minimo l'aggregazione di tre residenti aventi il medesimo codice indicante l'appartenenza ad una specifica famiglia, in quanto la presenza di un figlio in età scolastica o di un anziano di età superiore ai 65 anni comporta indicativamente le medesime possibilità, capacità e motivazioni di spostamento, domanda e modalità di fruizione alquanto simili, una rete di relazioni di livello locale. Per quest'ultimo indicatore si è verificato come il 97,62% della popolazione compresa nella fascia di età 0-14 anni è inserito in un nucleo familiare composto da almeno 3 persone. Tale indicatore viene così individuato come ottimale per determinare il valore di maggiore o minore sensibilità di un determinato contesto urbano.

² Nelle procedure di Address locator della ESRI si possono scegliere ben 11 differenti stili di mappatura automatica costruiti però sul modello di catalogazione degli indirizzi statunitense. Se per il Single Field la presenza del codice univoco permette di sopperire a questa differenza, il modello US One Address necessita una standardizzazione preventiva del indirizzo secondo i canoni statunitensi (ad esempio "via Verdi 96" diventa "96 Verdi").

Fig. 4 Distribuzione della popolazione per la fascia di età 0-14 anni rispetto al numero di componenti delle famiglie



Il risultato di questo secondo processo di indagine è, anche in questo caso, la creazione di una serie di strati informativi georeferenziati volti a descrivere sia la distribuzione della popolazione, non solo a livello di singolo individuo ma anche come appartenente ad una determinata fascia di età o nucleo familiare, sia la relazione di quest'ultima con gli ambiti omogenei individuati dal PGT vigente.

Questi strati, come quelli del paragrafo precedente, sono potenzialmente implementabili all'interno del SIT comunale, nell'ottica di fornire all'amministrazione la possibilità di rapportare le caratteristiche dell'offerta commerciale territoriale dedotte dall'indagine del paragrafo precedente con la distribuzione della popolazione residente nel Comune di Giussano, permettendo in questo modo una lettura critica e un'interpretazione il quanto più possibile completa ed oggettiva dei fenomeni analizzati, nonché la gestione e l'aggiornamento dei dati nel tempo.

DEFINIZIONE DELLA CARTA DI SINTESI DEL VALORE DI SENSIBILITA' PER INDICATORI DEMOGRAFICI

Si andranno a definire per i tre diversi indicatori demografici le modalità di individuazione delle diverse classi di sensibilità. Per l'indicatore sulla **popolazione residente**, considerando una distribuzione non normale del dato che presenta ambiti con un numero di residenti variabile da un minimo di 0 a un massimo di 428 abitanti, le classi di sensibilità vengono così individuate:

- MOLTO ALTA gli ambiti urbani nei quali risiedono più di 200 persone;
- ALTA gli ambiti urbani nei quali risiedono un numero di persone compreso tra 101 e 200 persone;
- MEDIA gli ambiti urbani nei quali risiedono un numero di persone compreso tra 61 e 100 persone;
- BASSA gli ambiti urbani nei quali risiedono un numero di persone compreso tra 25 e 60 persone;
- MOLTO BASSA gli ambiti urbani nei quali risiedono meno di 25 persone;

Per l'indicatore sulla percentuale di **residenti con età superiore ai 65 anni** sul totale della popolazione insediata, considerando una distribuzione non normale del dato che presenta una variabilità del dato compreso tra un valore minimo dello 0% ad un massimo del 96%, le classi di sensibilità vengono così individuate:

- MOLTO ALTA gli ambiti urbani nei quali la percentuale risulti superiore al 50%;
- ALTA gli ambiti urbani nei quali la percentuale assuma un valore compreso tra 30,1 e 50%;
- MEDIA gli ambiti urbani nei quali la percentuale assuma un valore compreso tra 20,1 e 30%;
- BASSA gli ambiti urbani nei quali la percentuale assuma un valore compreso tra 10,1 e 20%;
- MOLTO BASSA gli ambiti urbani nei quali la percentuale risulti inferiore al 10%;

Per l'indicatore sulla percentuale di **famiglie con numero di componenti superiore a 3** sul totale della popolazione insediata, considerando una distribuzione non normale del dato che presenta una variabilità del dato compreso tra un valore minimo dello 0% ad un massimo del 44%, le classi di sensibilità vengono così individuate:

- MOLTO ALTA gli ambiti urbani nei quali la percentuale risulti superiore al 30%;
- ALTA gli ambiti urbani nei quali la percentuale assuma un valore compreso tra 20,1 e 30%;
- MEDIA gli ambiti urbani nei quali la percentuale assuma un valore compreso tra 10,1 e 20%;
- BASSA gli ambiti urbani nei quali la percentuale assuma un valore compreso tra 5,1 e 10%;
- MOLTO BASSA gli ambiti urbani nei quali la percentuale risulti inferiore al 5%;

I tre strati ricavati dall'indagine sulle caratteristiche della popolazione residente sono state sommate attraverso una procedura di *overlay* pesata nella quale il dato quantitativo sulla popolazione è lo strato informativo con maggior peso³.

Il risultato porta a identificare una carta di con 4 classi di valori nella quale si identificheranno come maggiormente sensibili quelle di classe 4.

³ Nello specifico i pesi attribuiti agli strati informativi sulla popolazione sono stati:

- Popolazione residente per numero assoluto: peso 40/100;
- Percentuale di residenti con età superiore ai 65 anni: peso 30/100;
- Percentuale di famiglie con almeno 3 componenti: peso 30/100.

Fig. 5. Distribuzione della popolazione (valore assoluto) per ambiti omogenei




Fig. 6. Percentuale di popolazione residente con età superiore ai 65 anni sul totale dei residenti per ambiti omogenei




Fig. 7 Percentuale di famiglie con almeno tre componenti sul totale delle famiglie residenti per ambiti omogenei





Fig. 8 Carta di sintesi: sensibilità degli ambiti rispetto agli indicatori demografici



1.3 Classi di sensibilità per destinazione d'uso del territorio comunale


Il valore di sensibilità di ogni singolo ambito individuati dal PGT, di cui si è fatto cenno in precedenza, viene ricavato dalle classi di destinazione d'uso territoriale individuate dal DPCM del 14 Novembre 1997 riportato nella tabella sottostante e ricondotto alla realtà specifica del Comune di Giussano.

CLASSE	DENOMINAZIONE	DESTINAZIONI D'USO
Classe I	Aree particolarmente protette	Aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
Classe II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali
Classe III	Aree di tipo misto	Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
Classe IV	Aree di intensa attività umana	Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie
Classe V	Aree prevalentemente industriali	Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

Nel caso specifico del territorio comunale le classi di sensibilità utilizzate risultano essere cinque in quanto le Classi V e VI sono state accorpate in un'unica categoria:

- il valore 5, ovvero il più elevato grado di sensibilità, è stato dato agli ambiti riconducibili alle destinazioni d'uso riportate nella Classe I con una ulteriore specificazione per quanto riguarda gli ambiti individuati dal PGT vigente come monofunzionali a servizi, in questo caso specifico è stata adottata una distinzione tra spazi pubblici a parco e spazi per il gioco e lo sport, inserendo questi ultimi all'interno di un livello di sensibilità inferiore che verrà descritto in seguito;
- il valore 4 è stato dato agli ambiti agricoli insediati di frangia urbana, agli ambiti residenziali caratterizzati da un valore di densità medio e medio basso nonché agli ambiti monofunzionali a servizi che si localizzano internamente agli ambiti precedenti individuando delle aree per lo più poste al limite del territorio urbanizzato e tra le varie frazioni;
- il valore 3, ovvero il grado di sensibilità media, è stato dato ad ambiti tipologicamente eterogenei in quanto localizzati in aree del territorio comunale contraddistinte da elevata complessità funzionale, non solo ambiti residenziali a media densità o a servizi privi di alcuna tipologia specifica ma soprattutto ambiti di trasformazione futura assoggettati a programmazione integrata di intervento e a pianificazione esecutiva nonché tessuti misti consolidati da riqualificare;
- il valore 2 è stato dato esclusivamente a due ambiti omogenei, al tessuto monofunzionale residenziale ad alta densità e ad aree a servizi sia per la sosta che per il gioco e lo sport, i quali sono stati declassati rispetto al livello di sensibilità descritto al primo punto dell'elenco, in quanto sedi di intensa attività umana;
- infine il valore 1, ovvero il grado di sensibilità più basso, è stato legato agli ambiti monofunzionali produttivi e commerciali e agli ambiti agricoli o ad essi assimilabili (come le attività florovivaistiche) non insediati.


Fig. 9 Classi di sensibilità per destinazione d'uso del territorio comunale



1.4 Considerazioni acustiche e determinazione delle classi di sensibilità degli ambiti territoriali

Le due carte individuate (figure 8 e 9) portano a riconoscere per il territorio comunale di Giussano luoghi (parchi, piazze e spazi aperti) e manufatti (edifici presenti negli ambiti) maggiormente sensibili ai potenziali impatti generati dalla localizzazione di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande con apertura prolungata in orari serali.

Fig. 10. Luoghi ed edifici maggiormente sensibili ai potenziali impatti generati da attività con apertura prolungata in orari serali



Al riconoscimento degli ambiti di maggior sensibilità è opportuno individuare delle fasce intermedie che possano evitare il brusco passaggio tra ambiti di sensibilità opposta. Tale accorgimento non è individuato per l'impatto acustico prodotto direttamente dall'attività (che per legge deve garantire determinati standard di isolamento acustico)⁴ quanto per l'impatto indiretto potenzialmente generato all'esterno (rumore generato dal vociare degli avventori in entrata/in uscita o stazionanti al di fuori del locale).

A questo fine per determinare l'ampiezza delle fasce intermedie è stato utilizzato un procedimento di calcolo della propagazione sonora da sorgenti puntiformi omnidirezionali⁵ in campo libero, derivante dalla norma ISO 9613 "Attenuation of sound during propagation outdoors", parte seconda. Scopo della ISO 9613-2 è di fornire un metodo ingegneristico per calcolare l'attenuazione del suono durante la propagazione in esterno. La norma calcola il livello continuo equivalente della pressione sonora pesato in curva A che si ottiene assumendo sempre condizioni meteorologiche favorevoli alla propagazione del suono, cioè propagazione sottovento o in condizioni di moderata inversione al suolo.

L'equazione di base riportata nella ISO 9613-2 è la seguente:

$$L_p(f) = L_w(f) + D(f) - A(f)$$

dove:

L_p: livello di pressione sonora equivalente in banda d'ottava (dB) generato nel punto p dalla sorgente w alla frequenza f;

L_w: livello di potenza sonora in banda d'ottava alla frequenza f (dB) prodotto dalla singola sorgente w relativa ad una potenza sonora di riferimento;

D: indice di direttività della sorgente w (dB), nel caso la sorgente sonora fosse indirizzata come nel caso dei motori dei veicoli, gli impianti di trattamento dell'aria etc...;

A: attenuazione sonora in banda d'ottava (dB) alla frequenza f durante la propagazione del suono dalla sorgente w al recettore p. Il termine di attenuazione A è formato dalla sommatoria di diverse attenuazioni del suono dovute a:

- attenuazione dovuta alla divergenza geometrica (aumento della superficie irradiata dalla sorgente sonora);
- attenuazione dovuta all'assorbimento atmosferico (pressione atmosferica, temperatura, umidità);
- attenuazione dovuta all'effetto del suolo (grado di riflessione e assorbimento del terreno);
- attenuazione dovuta alle barriere (edifici, vegetazione, barriere acustiche, etc...)
- attenuazione dovuta ad altri effetti.


⁴ Si rimanda ai limiti indicati dal DPCM 16 aprile 1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi" e a quanto indicato dall'art. 5, comma 4, della DGR 7/8313 del 8 marzo 2002, in attuazione della L.R. 13/2001.

⁵ I tipi di sorgente di un rumore possono essere di due tipologie: puntuali e lineari.

Si definiscono sorgenti puntuali quelle di dimensione piccola rispetto alla distanza dell'ascoltatore (vociare delle persone, macchinari in funzione, tagliaerba, etc...). Si distingue tra sorgente puntuale omnidirezionale in campo libero o appoggiata a una superficie riflettente (ad esempio il suolo o una parete). Nel primo caso la propagazione del suono avverrà in modo sferico, cosicché il livello di pressione sonora sarà lo stesso per tutti i punti posti alla stessa distanza, nel secondo caso avverrà come propagazione emisferica.

Si definisce come lineare una sorgente che viene ristretta in una direzione ed allungata in un'altra, in confronto alla distanza dell'ascoltatore, può essere composta da una serie di sorgenti puntiformi che funziona simultaneamente lungo una direzione (ad esempio un flusso di veicoli lungo un'arteria di traffico).

Nel presente studio si valuterà solo l'attenuazione dovuta alla divergenza geometrica in quanto non è possibile ed opportuno in questa fase, valutare compiutamente gli altri fattori concorrenti alla riduzione del rumore per l'intero territorio comunale. Tali elementi potranno essere valutati caso per caso attraverso specifiche valutazioni effettuate da tecnici competenti, che possano ridurre o ampliare quanto proposto nel presente elaborato.



Considerando come fonte di rumore il vociare provocato da un gruppo di persone, considerate come un insieme di sorgenti puntiformi omidirezionali, non si è altresì considerato il valore amplificazione dovuto all'indice di direttività D. Dopo queste premesse l'equazione che ha permesso di calcolare la distanza (r) che garantisce, in campo libero, l'abbattimento del valore di sorgente sonora presa come di riferimento è la seguente:

$$L_p = L_w - 20 \log r - 11 \text{ (dB)}$$

Il valore di riferimento della sorgente rumorosa (L_w) è stato dedotto utilizzando i livelli di pressione sonora standard normalmente utilizzati per valutare il livello di pressione sonora nella normale pratica quotidiana.

Tabella 1 Livelli di pressione sonora riscontrabili nella pratica quotidiana

Livello di pressione sonora L_p (dB)	Esempi di possibile sorgente	Valutazione soggettiva
130	Soglia del dolore	DOLORE
125	Aereo al decollo a 50 m	INTOLLERABILE
120	Sirena a breve distanza	INTOLLERABILE
110	Martello pneumatico	MOLTO RUMOROSO
100	Pensilina di metropolitana (massimo rumore registrabile), discoteca, concerto rock vicino al palco	MOLTO RUMOROSO
90	Autocarro pesante, urlo	MOLTO RUMOROSO
80	Camion pesante a 1 m	RUMOROSO
70	Aspirapolvere a 1 m; radio ad alto volume, fischietto	RUMOROSO
60	Ufficio rumoroso, ristorante, radio, conversazione	RUMOROSO
50	Normale conversazione a 1 m, ambiente domestico;	TRANQUILLO
40	Quartiere abitato, di notte, biblioteca;	TRANQUILLO
30	Sussurri a 1 m	MOLTO TRANQUILLO
20	Fruscio di foglie, Respiro umano a 20 cm	MOLTO TRANQUILLO
0	Soglia dell'udibile	NON UDIBILE

Il livello di pressione sonora considerato, prodotto da due o più soggetti, è stato amplificato considerando un insieme di composto da 50 avventori che stazionano all'esterno dell'attività. Valutando il caso limite ovvero ipotizzando che ogni coppia di avventori generi un livello di pressione sonora pari a 60 dB si è calcolato un valore di riferimento di 74 dB.⁶

⁶ Per conoscere il livello di pressione sonora di più sorgenti, si opera un'addizione che tiene conto che i dB, essendo valori logaritmici non possono essere semplicemente sommati aritmeticamente. In questo caso è stata operata una conversione dei dB in valori lineari di ogni singola sorgente, si sono sommati e converti nuovamente usando la seguente equazione:

$$L_{ptotale} = 10 \cdot \log \left(10^{\frac{L_{p1}}{10}} + 10^{\frac{L_{p2}}{10}} + 10^{\frac{L_{p3}}{10}} + \dots + 10^{\frac{L_{pn}}{10}} \right)$$


La determinazione delle classi di sensibilità intermedie è stata invece costruita sulle classi individuate dal DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", che considera per le aree prevalentemente residenziali o protette valori di qualità compresi tra 42 e 37 dB.

Tabella 2 Classi di sensibilità in base alla distanza dalla fonte di rumore

DISTANZA r (m)	VALORI DI PRESSIONE Lp (dB)	CLASSI DI SENSIBILITA'
10	65	ALTA
20	59	
30	55	
40	53	
50	51	
60	49	
70	48	MEDIA
80	47	
90	46	
100	45	
110	44	BASSA
120	43	
130	43	
140	42	
150	41	
160	41	
170	40	MOLTO BASSA
180	40	
190	39	
200	39	
210	39	
220	38	
230	38	
240	37	
250	37	
260	37	
270	36	
280	36	
290	36	
300	35	

In questo modo sarà possibile applicare agli edifici inseriti in ambiti valutati come sensibili delle fasce metriche che determineranno valori intermedi di pressione sonora che sovrapposti alla carte della sensibilità degli ambiti ne correggeranno i valori.

Fig. 12. Individuazione delle fasce di rispetto attorno ai luoghi e agli edifici maggiormente sensibili



1.5 Carta di sintesi: individuazione delle zone da sottoporre a tutela

La carta con le fasce di rispetto stimate sulla base dello spazio necessario ad assicurare l'abbattimento dell'impatto sonoro per la sorgente di rumore ipotizzata, viene successivamente ri-classificata in 5 classi di sensibilità. La carta così ottenuta mostra il territorio comunale suddiviso per ambiti sensibili e aree opportunità ovvero dove la localizzazione o il sub-ingresso di nuove attività, con apertura prolungata in orario serale, potenzialmente non comporta impatti sul contesto urbano. Si identificano altresì fasce intermedie dove si prevedono differenti requisiti qualitativi da garantire per l'abbattimento degli impatti potenzialmente generabili.

Fig. 13. Carta di sintesi finale: classificazione del territorio comunale per classi di potenziale impatto e individuazione delle zone da sottoporre a tutela





Fig. 14. Classificazione del territorio comunale per classi di potenziale impatto e attività esistenti con apertura prolungata in orario serale

Classificazione per ambiti di potenziale impatto

- Ambiti sensibili
- Ambiti ad alto impatto
- Ambiti a medio impatto
- Ambiti a basso impatto
- Ambiti opportunità



Attività con apertura prolungata in orario serale

- ① B7
- ② L'ANCORA
- ③ ROY ROGER'S
- ④ MAKIKA CAFE'
- ⑤ LA BANQUE BORDEAUX
- ⑥ CELTIC STONE
- ⑦ STRIKE!
- ⑧ JAMAICA
- ⑨ CAPPELLAIO MATTO
- ⑩ CHURRASCO
- ⑪ COVENT GARDEN
- ⑫ LA TAVERNA

Principali fonti bibliografiche

Brüel & Kjær Sound&Vibration Measurement A/S (2000), *Il rumore ambientale* (Opuscolo informativo), Nærum, Danimarca

Comune di Venezia, Assessorato all'Ambiente (2007), *Manuale delle buone pratiche sul disinquinamento acustico*, Venezia

Giovanni Zambon, *Laboratorio di Fisica ambientale A.A. 2009-2010, Dispense delle lezioni*, Dipartimento di scienza dell'ambiente e del territorio, Università degli Studi di Milano Bicocca

2. Individuazione delle zone del territorio da sottoporre a tutela in presenza del Piano di Zonizzazione Acustica

2.1 Individuazione delle classi di sensibilità in riferimento alla classificazione acustica del territorio comunale

In presenza di un Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale, ai sensi del DPCM del 14 Novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, le zone da sottoporre a tutela per l'applicazione dei presenti Criteri sono individuate all'interno delle sei classi acustiche previste dallo strumento vigente.

Per facilitare l'individuazione delle zone del territorio da sottoporre a tutela articolate per classi di sensibilità, per le quali si fa esplicito riferimento all'Articolo 6 dei presenti Criteri, di seguito si riporta la trasposizione delle diverse classi di sensibilità, individuate al Capitolo 1 del presente Allegato, per le sei classi acustiche individuate dal Piano di Zonizzazione Acustica vigente.

Tabella 3 Corrispondenza tra gli ambiti di riferimento utilizzate in assenza di Piano di Zonizzazione Acustica con le classi acustiche individuate dal Piano di Zonizzazione Acustica vigente

Classificazione per ambiti di potenziale impatto	Corrispettiva classe individuata nel Piano di Zonizzazione Acustica
Ambiti sensibili	CLASSE I
Ambiti ad alta sensibilità	CLASSE II
Ambiti a media sensibilità	CLASSE III
Ambiti a bassa sensibilità	CLASSE IV
Ambiti opportunità	CLASSE V, CLASSE VI